



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Copia

ORDINANZA n. 21 del 01/02/2024

OGGETTO: OGGETTO: ITALGAS, ordinanza annuale 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta presentata in data 26.01.2024 prot. 2270;

Ritenuto opportuno per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, predisporre apposita ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale, per poter eseguire lavori di manutenzione stradale ed aree verdi, con decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024;

Visti gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30.04.92 n°285 “Nuovo Codice della Strada e s.m.i.”;

Visto il D.P.R. 16.12.92 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; e s.m.i.”;

Visto il disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000.

ORDINA

Con decorrenza dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024 lungo le carreggiate, le banchine rialzate dei corsi e delle strade, le vie, le piazze ed i viali di tutto il territorio comunale, l’istituzione temporanea di limitazioni alla circolazione veicolare, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli e senso unico alternato, in occasione della effettuazione dei lavori di manutenzione.

Sono escluse dalle suddette limitazioni:

- i mezzi operativi del comune e delle ditte tenute ad eseguire i lavori,
- i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica,
- i veicoli dei residenti per accedere e per uscire dalle proprietà,

Le limitazioni oggetto della presente ordinanza dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- a) il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada. In occasione della posa della segnaletica stradale provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica eventualmente in contrasto. Al termine dei lavori sarà compito dell’impresa esecutrice delle opere provvedere al ripristino della preesistente segnaletica.
- b) La chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno su una sola via per volta e non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato e le vie principali di ingresso ed uscita del Comune.

La presente ordinanza, oltre alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito Internet del Comune e pubblicata all'Albo Pretorio.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE**

Firmato digitalmente

Commissario Capo SOLINAS Luca Gianmaria